

*Pignoramento di autoveicoli per il caso di loro mancata consegna all'IVG da parte dell'esecutato*

Tribunale di Mantova, 13 ottobre 2015. G.E. Bulgarelli.

**Processo di esecuzione - Pignoramento di autoveicoli - Mancata consegna all'IVG - Conseguenze**

*Quando il debitore esecutato, custode ex art. 521 bis c.p.c., non ottemperi ai suoi obblighi non consegnando gli autoveicoli pignorati al locale Istituto di vendite giudiziarie il giudice può: a) comminargli ex art. 67, comma 1, c.p.c. una pena pecuniaria da euro 250,00 fino a euro 500,00 (fatta salva la sua responsabilità penale e la possibilità che egli sia chiamato a rispondere del risarcimento dei danni provocati al precedente); b) disporre la sostituzione del custode ai sensi dell'art. 521, comma 5, c.p.c.; c) affidare all'I.V.G. l'incarico di stimare i beni pignorati, riservandosi in merito alla fissazione di udienza per la successiva vendita.*

R.G.E. 1027 / 2015

Il giudice dell'esecuzione

visti gli atti della procedura esecutiva

vista l'istanza di vendita depositata dal precedente

considerato che il debitore esecutato, custode ex art. 521 bis c.p.c., non risulta aver ottemperato ai suoi obblighi non consegnando i beni pignorati al locale Istituto di vendite giudiziarie;

visto l'art. 67 c.p.c. che prevede, oltre ad una sua responsabilità penale, la possibilità per il g.e. di comminargli una pena pecuniaria da euro 250,00 fino a euro 500,00 oltre alla possibilità di essere chiamato a rispondere del risarcimento dei danni provocati al precedente;

considerato che la richiesta vendita non avrebbe, allo stato, alcuna possibilità di esito positivo in mancanza dei beni staggiti;

ritenuto quindi prioritario disporre al momento solo la sostituzione del custode ai sensi dell'art. 521, comma 5, c.p.c., comminare la multa di cui all'art. 67 c.p.c. ed affidare all'I.V.G. l'incarico di stimare i beni pignorati, riservandosi in merito alla fissazione di udienza per la vendita (alla luce del presumibile valore dei beni staggiti);

esaminati gli atti e i documenti della presente procedura esecutiva;

visti gli artt. 67, 521, 521 bis e 559 c.p.c.;

Fissa per le finalità di cui sopra e la debita audizione del debitore, del locale I.V.G. in persona del suo legale rappresentante, delle altre parti, degli eventuali comproprietari e dei creditori aventi un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri e non intervenuti, l'udienza del 23 novembre 2015 ore 9,00.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Mantova, 13/10/2015

Dr. Andrea Bulgarelli